

Ai sensi del successivo comma 2-quinquies l'agevolazione, di cui al comma 2-quater, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

I soggetti interessati devono aver presentato all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la comunicazione (mod.), approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate....., contenente l'ammontare di una quota degli utili dell'esercizio destinati al fondo patrimoniale comune o all'affare ed il risparmio d'imposta prenotato.

La presente Sezione va pertanto compilata al fine di determinare la quota di utili destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete da portare in deduzione dal reddito d'impresa.

A tal fine nel **rigo RS43, colonna 1**, va indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativi all'anno d'imposta in corso al 2010.

Nella **colonna 2** va indicata la quota di utili agevolabili di cui a colonna 1 che deve essere riportata nell'apposito rigo dei quadri di determinazione del reddito di impresa (quadro R1 o RG o RD).

Si precisa che la deduzione dal reddito d'impresa dell'importo corrispondente agli utili agevolabili di cui a colonna 2 non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo complessivo superiore all'importo pari al prodotto tra la percentuale comunicata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ed il risparmio d'imposta prenotato con il predetto modello

Ai sensi del comma 2-septies, dell'art. 42 del citato decreto legge, l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

23.16 Prezzi di trasferimento

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Il **rigo RS109** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.

I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella denominata "Tipo controllo" uno dei seguenti codici:

- **A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- **B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- **C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Qualora il contribuente abbia aderito ad un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella "Possesso documentazione" del presente prospetto. Tale indicazione è necessaria al fine di accedere al regime di esonero dalle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Trattasi, in particolare del regime di esonero, previsto dal comma 2-ter dell'art. 1 citato, inserito dall'art. 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che dispone la disapplicazione delle sanzioni connesse alle rettifiche operate ai sensi del citato comma 7 dell'art. 110.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 settembre 2010, è stato previsto che la comunicazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471, debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.

Si ricorda che in assenza di detta comunicazione, torna a essere applicabile il regime ordinario previsto dal comma 2 dell'art. 1 citato.

Inoltre, nella **colonna 3** e nella **colonna 4** devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR.

R25 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO